



FONDAZIONE COMUNITÀ DEI MONTI ETS

Ente del terzo settore esponentiale delle comunità titolari
dei beni collettivi e dei beni gravati da diritti di uso civico sul territorio del Comune di Rovegno (Genova)
C.F. 95233160100 – Partita IVA 02964190991
16028 Rovegno GE - Piazza Capoluogo 1
Mail: fondazione.comunitadeimonti@gmail.com – Pec: comunitadeimonti@legalmail.it

ISTRUZIONI E CHIARIMENTI SULLA RACCOLTA FUNGHI

Per usufruire delle esenzioni previste al punto 1 o delle riduzioni di cui al punto 2 è necessario compilare e sottoscrivere l'autocertificazione come da modello di seguito riportato.

L'utente deve avere con sé l'autocertificazione durante la raccolta, unitamente alla ricevuta di pagamento del permesso ridotto nel caso di cui al punto 2, per esibirla con il proprio documento d'identità nel caso venga richiesto da un organo di controllo della raccolta.

La Legge regionale 3 maggio 1985, n. 30, è stata abrogata e sostituita dalla Legge regionale 11 luglio 2014, n. 17, che indica all'articolo 4 le limitazioni alla raccolta, come di seguito riportato.

REGIONE LIGURIA - Legge regionale 11 luglio 2014, n. 17

“Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei spontanei”

Art. 4 (Limiti quantitativi della raccolta)

1. In tutto il territorio della Regione la raccolta dei funghi è consentita soltanto per le specie commestibili e per una quantità giornaliera nei seguenti limiti:

- a) per la specie porcino (*Boletus reticulatus*, *edulis*, *aereus* e *pinicola*) fino ad un massimo di chilogrammi tre per persona;
- b) per la specie ovolo (*Amanita caesarea*) fino ad un massimo di chilogrammi uno per persona;
- c) per tutte le altre specie fino ad un massimo di chilogrammi tre per persona, escluso i chiodini (*Armillaria mellea*) la cui raccolta non è soggetta a limiti.

2. Fermi restando i quantitativi di specie di cui al comma 1, la quantità di raccolta per persona non può complessivamente superare il limite giornaliero di chilogrammi tre, fatte salve le deroghe di cui all'articolo 5. ... (*n.d.r. deroghe attualmente non previste*)

3. I proprietari e le persone aventi il godimento del fondo, nonché i loro familiari e i dipendenti regolarmente assunti possono procedere alla raccolta dei funghi sul fondo stesso senza limitazioni temporali e quantitative.